

C.I.S.A.P.

**CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
COMUNI DI COLLEGNO E GRUGLIASCO**

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

L'ASSESSORE DELEGATO
(Susanna Ruzza)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa M. Santarcangelo)

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 30.06.2005

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Consorzio di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alle organizzazioni afferenti al terzo settore così come individuate nell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.

Articolo 2 - Natura degli interventi

1. L'intervento del Consorzio che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:
 - a) sovvenzioni, allorché il Consorzio si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata dai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - b) contributi, allorché gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali il Consorzio si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
 - c) sussidi finanziari, allorché si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di organizzazioni del terzo settore, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
 - d) vantaggi economici, allorché siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi e beni mobili ed immobili del Consorzio con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo;

Articolo 3 - Iniziative e/o attività assimilabili a benefici

1. Il Consorzio accorda gli interventi di cui all'articolo 2, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di agevolare - così come previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 - il ruolo delle organizzazioni del terzo settore che operano a livello locale nello sviluppo di interventi volti a promuovere l'auto ed il mutuo aiuto e la reciprocità solidale tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria.
2. In particolare gli interventi del Consorzio sono finalizzati a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse con riferimento alle problematiche sociali e socio sanitarie dei cittadini dei Comuni di Collegno e Grugliasco.

Articolo 4 - Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: le organizzazioni di volontariato; le cooperative sociali; gli organismi non lucrativi di utilità sociale; le associazioni e gli enti di promozione sociale; gli organismi della cooperazione; le società di mutuo soccorso; le fondazioni; gli enti di patronato; altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.

2. I soggetti di cui al comma precedente, per accedere ai benefici, devono essere costituiti e devono operare in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale e devono svolgere la loro attività in maniera continuativa nel territorio consortile e/o a beneficio dei cittadini che vi risiedono.
3. Le organizzazioni del terzo settore alle quali vengono accordati benefici, sono iscritte nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R 7 aprile 2000, n.118, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Articolo 5 - Domande di ammissione ai benefici

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al presidente del Consorzio, corredate:
 - a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Consorzio e/o ad altri Enti;
 - d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati dall'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.
2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività continuative o ricorrenti, devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.
3. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della realizzazione dell'iniziativa.
4. Il Consorzio si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
5. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Consorzio.
6. In caso di necessità inderogabili del Consorzio, questo può revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
7. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, il Consorzio ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale degli eventi e/o dei progetti.

Articolo 6 - Criteri di valutazione

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente articolo 3, nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio consortile;
 - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione dei principi generali dettati dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1;
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione delle iniziative e dei progetti proposti.

Articolo 7 - Valore dei contributi

1. Il valore dei contributi, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di beni e servizi, viene determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della spesa per l'attività e/o dell'iniziativa ritenuta ammissibile e con riferimento al complesso delle risorse annualmente destinate al sostegno del terzo settore, dall'Assemblea Consortile, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 8 - Erogazione dei contributi e rendiconto

1. L'erogazione dei contributi finanziari approvati dal Consiglio di Amministrazione viene effettuata dal Dirigente dell'Area Organizzativa competente.
2. Il contributo viene erogato sulla base del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o dell'iniziativa svolta, dei risultati raggiunti, delle spese sostenute.
3. Il rendiconto di cui al comma precedente deve essere presentato entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o dell'iniziativa. La mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti comporta la revoca del contributo.
4. Su richiesta del soggetto beneficiario il contributo può essere anticipato. In tal caso la mancata presentazione del rendiconto entro i termini previsti comporta il rimborso del contributo erogato da parte del beneficiario.
5. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.
6. In tutti i casi in cui il rendiconto evidenzia una spesa inferiore alla previsione indicata nella domanda di ammissione, il Dirigente, in sede di erogazione, provvederà ad una corrispondente riduzione del contributo.

Articolo 9 - Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolate comunque denominate dovute in virtù di leggi statali, regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Consorzio o da atti generali e di indirizzo dell'Assemblea Consortile;
 - b) ai contributi di natura assistenziale in quanto normati da appositi regolamenti consortili;
 - c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Consorzio, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con i quali verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Articolo 10 - Utilizzo di locali consortili

1. Le iniziative, da svolgersi nei locali specificatamente individuati dall'Amministrazione consortile, dovranno essere compatibili con la destinazione degli ambienti stessi.

2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Amministrazione consortile, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. E' facoltà del Consorzio ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Articolo 11 - Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Consorzio delle iniziative promosse da organizzazioni di volontariato; cooperative sociali; organismi non lucrativi di utilità sociale; associazioni ed enti di promozione sociale; organismi della cooperazione; società di mutuo soccorso; fondazioni; enti di patronato; altri soggetti privati non aventi scopo di lucro le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Consorzio Intercomunale dei Servizi Alla Persona – C.I.S.A.P.
2. Le richieste di patrocinio, dirette al Presidente del consorzio, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Le richieste dei patrocini, istruite dalle competenti Aree organizzative, sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Istituzione dell'albo

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Articolo 13 - RegISTRAZIONI e gestione dell'albo

1. Le registrazioni sull'albo devono avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.
2. Per la gestione e l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso dello stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e dal presente regolamento.
3. Il funzionario di cui al comma precedente, provvede all'informatizzazione dell'albo, consentendone l'accesso gratuito anche per via telematica.

Articolo 14 - Pubblicità

1. Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'articolo 51 della Statuto consortile.

INDICE

Articolo 1 - Oggetto	2
Articolo 2 - Natura degli interventi	2
Articolo 3 - Iniziative e/o attività assimilabili a benefici	2
Articolo 4 - Destinatari dei benefici	2
Articolo 5 - Domande di ammissione ai benefici.....	3
Articolo 6 - Criteri di valutazione.....	3
Articolo 7 - Valore dei contributi.....	4
Articolo 8 - Erogazione dei contributi e rendiconto	4
Articolo 9 - Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento	4
Articolo 10 - Utilizzo di locali consortili.....	4
Articolo 11 - Concessione patrocinio	5
Articolo 12 - Istituzione dell'albo	5
Articolo 13 - Registrazioni e gestione dell'albo	5
Articolo 14 - Pubblicità.....	5